



IL PORTALE DELLA SICUREZZA A SCUOLA



Informazione dei lavoratori ai sensi dell'art.36 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

SCHEDA: AGENTI BIOLOGICI (*Titolo X del D.Lgs. 81/08*)

L'esposizione è per lo più moderata e riguarda prevalentemente agenti biologici del gruppo 2 e 3 descritti all'art. 268 del D.Lgs. 81/08.

Nello specifico possono essere individuate le seguenti casistiche più comuni:

- Virus il cui rischio è correlato allo stato di gravidanza meglio descritto nel successivo paragrafo riguardante la tutela della maternità;
- La vita di comunità e la presenza di minori comporta maggiore possibilità di diffusione di virus comuni e malattie esantematiche, ciò non comporta rischi di particolare serietà quanto piuttosto la maggiore esposizione dei lavoratori che potranno essere invitati a valutare la possibilità di provvedere a specifiche vaccinazioni;
- Alcune regioni (come ad esempio il Piemonte con la L.R. 15/08 riguardante la semplificazione di procedure nella pubblica amministrazione) hanno abolito l'obbligo della presentazione di certificato medico per la riammissione oltre i cinque giorni di assenza e il certificato di vaccinazione per l'ammissione alle scuole pubbliche. Tale norma è stata giustificata con circolare del 13 ottobre 2008 della Regione Piemonte in cui si afferma che "sulla base delle evidenze scientifiche nazionali ed internazionali e sulla valutazione della diffusione delle malattie infettive nella nostra Regione e in Italia, compreso l'accesso al Sistema Sanitario della popolazione presente in Piemonte, si ritiene oramai inutile tale certificato, in quanto le malattie infettive sono spesso contagiose in fase di incubazione, ma raramente quando il soggetto è convalescente".

Preso atto di ciò è tuttavia possibile valutare un accrescimento del rischio di diffusione di malattie e virus che, pur non comportando pericoli particolari, può richiedere informazione dei lavoratori e degli utenti.